

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI OTTOBRE ●●●

25 GIOVEDÌ
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre e/o al terzo trimestre (luglio-settembre) 2018.

Si ricorda che dal periodo d'imposta 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36, sono state previste delle semplificazioni degli obblighi comunicativi, come disposto con provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat n. 194409/2017 del 25-9-2017 consultabile sul sito www.agenziadogane.gov.it; restano confermate, ove compatibili, le disposizioni emanate dall'Agenzia delle dogane con propria determinazione n. 22778 del 22-2-2010 con la quale sono stati approvati i nuovi modelli Intrastat e relative istruzioni, tenendo presente le novità ripilogate dalla stessa Agenzia delle dogane nella comunicazione prot. n. 18558/RU del 20-2-2018.

Tra le novità si segnala, con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi intracomunitari, l'abolizione dell'obbligo di invio dei modelli Intra trimestrali, mentre è rimasto l'obbligo di invio mensile, ma con valenza esclusivamente statistica, quando, in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti, l'ammontare degli acquisti sia uguale o superiore, rispettivamente, a 200.000 euro (era 50.000) per i beni e a 100.000 euro (era 50.000) per i servizi. Per quanto riguarda le cessioni di beni e/o

le prestazioni di servizi intracomunitari, la presentazione dei rispettivi elenchi con periodicità mensile o trimestrale dipende sempre dall'aver realizzato o meno, per ogni categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare pari o superiore a 50.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri solari precedenti; tuttavia, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è divenuta facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri solari precedenti, un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

La verifica del superamento delle suddette soglie continua a essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni; pertanto, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità delle altre categorie.

Se nel corso di un trimestre si superano una o più soglie, i relativi modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

30 MARTEDÌ
VINI NOVELLI

Immissione al consumo. Dalle ore 00,01 di oggi è possibile immettere al consumo i vini novelli, salvo che nei disciplinari di produzione non sia espressamente previsto un termine successivo.

I documenti che accompagnano il trasporto di vini novelli estratti dagli stabilimenti di confezionamento prima di oggi devono riportare la dicitura «da non immettere al consumo prima delle ore 00,01 del 30-10-2018».

Si veda al riguardo il decreto Mipaaf 13-8-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28-8-2012) che ha abrogato, tra gli altri, il decreto Mipaaf 13-7-1999.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-10-2018 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relati-

va all'annualità successiva che decorre dall'1-10-2018. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2018 possono essere registrati cumulativamente entro il 28-2-2019.

I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovuta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative e altre informazioni si rimanda alle circolari n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012, n. 47/E del 20-12-2012, n. 8/E del 7-4-2017 e alla risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017, emanate dall'Agenzia delle entrate e consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2017 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-10-2017;
 - i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2017 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2017.
- Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi

l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

31 MERCOLEDÌ MODELLO REDDITI 2018

Presentazione telematica. Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017 (modello Redditi 2018). L'inoltro telematico può essere effettuato direttamente via Internet, previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Redditi 2018. Si veda inoltre l'articolo pubblicato su questo numero a pag. 30.

MODELLO IRAP 2018

Presentazione telematica. Scade il termine per presentare in via telematica la dichiarazione modello IRAP 2018 per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta 2017, istituita con decreto legislativo n. 446 del 15-12-1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Presupposto dell'imposta, il cui periodo

coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Si ricorda che, come lo scorso anno, la dichiarazione Irap interesserà le aziende agricole solo per le attività non soggette all'aliquota dell'1,9%, quali l'attività agrituristica, di allevamento di animali con terreno non sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, le attività connesse non comprese nel reddito agrario e le altre attività rientranti nel reddito d'impresa.

L'invio telematico può essere effettuato con le stesse modalità previste per il modello Redditi 2018 riportate nella precedente scadenza alla quale si rimanda anche per i riferimenti degli articoli della nostra rivista.

Per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Irap 2018 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si veda inoltre l'articolo pubblicato su questo numero a pag. 30.

MODELLO 770/2018

Presentazione dichiarazione dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2017 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2018.

Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2018 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

CERTIFICAZIONE UNICA 2018 PER COMPENSI 2017

Invio telematico. I sostituti d'imposta che, avendo corrisposto nel 2017 esclusivamente redditi esenti o non dichiara-

bili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (come quelli di lavoro autonomo non occasionale), non hanno trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7-3-2018 i dati contenuti nelle certificazioni uniche rilasciate agli interessati, possono provvedervi entro oggi senza applicazione di sanzioni. Quest'anno la suddetta precisazione è stata opportunamente inserita nelle istruzioni per la compilazione della certificazione unica consultabili, assieme al modello, sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA

Adeguamento ai parametri. I contribuenti che esercitano arti e professioni soggette ai parametri e che si sono adeguati alle risultanze degli stessi in sede di predisposizione del modello Redditi 2018, devono entro oggi versare con il modello F24 telematico l'Iva relativa ai maggiori ricavi indicati nel suddetto modello.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.